

legislativo 3 aprile 1993, n. 96, come sostituito dall'articolo 2, comma 1» e le parole: « 30 giugno 2003 » sono sostituite dalle seguenti: « 31 dicembre 2003 ».

All'articolo 13, al comma 1, dopo le parole: « All'articolo 9 », sono inserite le seguenti: « , comma 1, ».

Dopo l'articolo 13, sono inseriti i seguenti:

« ART. 13-bis. — (Proroga di termini relativi ad opere fognarie a Venezia). — 1. All'articolo 10 del decreto-legge 5 febbraio 1990, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 aprile 1990, n. 71, il comma 5, già sostituito dall'articolo 26, comma 1, della legge 31 luglio 2002, n. 179, è sostituito dal seguente:

“5. Le aziende artigiane produttive, di cui al comma 3, le aziende industriali situate nel centro storico di Venezia e nelle isole della laguna di Venezia, gli stabilimenti ospedalieri, gli enti assistenziali, le aziende turistiche, ricettive e della ristorazione, i mercati all'ingrosso e al minuto, gli impianti sportivi, non serviti da pubblica fognatura, che presentino ai comuni, entro il 30 aprile 2003, un piano di adeguamento degli scarichi, possono completare le opere entro il 31 dicembre 2003. Le disposizioni di cui al presente comma e al comma 4 si applicano:

a) ai soggetti, di cui al primo periodo del presente comma, esistenti alla data di entrata in vigore della presente disposizione, che abbiano presentato ai comuni, entro il 30 aprile 2003, il suddetto piano di adeguamento degli scarichi;

b) ai soggetti di cui al primo periodo del presente comma che iniziano l'attività dopo la data di entrata in vigore della presente disposizione”.

2. I termini di adeguamento di cui all'articolo 1 del decreto del Ministro dell'ambiente del 18 aprile 2000, pubblicato

nella *Gazzetta Ufficiale* n. 98 del 28 aprile 2000, sono prorogati fino al 31 dicembre 2003.

ART. 13-ter. — (Proroga di termini relativi a strumenti di pubblicità). — 1. All'articolo 31 della legge 24 novembre 2000, n. 340, come modificato dall'articolo 3, comma 13, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, dopo il comma 2 sono inseriti i seguenti:

« 2-bis. Fino al 30 giugno 2003 le formalità indicate al comma 2 dovranno essere eseguite, in caso di assenza di firma digitale ai sensi di legge, mediante allegazione degli originali o di copia in forma cartacea rilasciata a norma di legge.

2-ter. I pubblici ufficiali roganti o autenticanti gli atti da cui dipendono le formalità di cui ai commi 2 e 2-bis possono in ogni caso richiederne direttamente l'esecuzione al registro delle imprese che esegue le formalità, verificata la regolarità formale della documentazione”.

ART. 13-quater. — (Proroga di un termine relativo all'attività di vendita e trasporto del gas naturale). — 1. All'articolo 18, comma 2, del decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164, le parole: “1° gennaio 2003” sono sostituite dalle seguenti: “30 giugno 2003”.

ART. 13-quinquies. — (Proroga di termini relativi alle tariffe postali agevolate). — 1. Il termine di cui all'articolo 4, comma 1, del decreto-legge 23 novembre 2001, n. 411, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 dicembre 2001, n. 463, relativo all'introduzione del regime di contribuzione diretta per le spedizioni postali, è prorogato al 31 dicembre 2003. Le autorizzazioni di spesa di cui all'articolo 27, comma 7, della legge 23 dicembre 1999, n. 488, e successive modificazioni, per il periodo 1° gennaio-31 dicembre 2003, sono destinate al rimborso delle riduzioni tariffarie applicate nel medesimo periodo dalla società per azioni Poste Italiane alle spedizioni postali di cui all'articolo 41, comma 1, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, e

successive modificazioni. I destinatari delle agevolazioni e i prodotti editoriali esclusi dalla tariffa agevolata sono individuati dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui all'articolo 4, comma 1, del citato decreto-legge 23 novembre 2001, n. 411, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 dicembre 2001, n. 463.

ART. 13-*sexies*. — (Proroga di termini per consentire l'adeguamento alle prescrizioni antincendio per le strutture ricettive esistenti e nulla osta provvisorio). — 1. Al secondo periodo dell'articolo 3-*bis*, comma 1, del decreto-legge 23 novembre 2001, n. 411, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 dicembre 2001, n. 463, le parole: "Nel termine di centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto" sono sostituite dalle seguenti: "Entro il 30 giugno 2003".

2. All'ultimo periodo dell'articolo 7, comma 1, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 12 gennaio 1998, n. 37, le parole: "devono essere adottate entro tre anni dall'emanazione del presente regolamento" sono sostituite dalle seguenti: "devono essere adottate entro il 31 dicembre 2003".

ART. 13-*septies*. — (Proroga del termine per l'adeguamento degli onorari spettanti ai componenti degli uffici elettorali di sezione). — 1. Il termine previsto dall'articolo 3, comma 3, primo periodo, della legge 16 aprile 2002, n. 62, è prorogato di dodici mesi.

ART. 13-*octies*. — (Proroga di termini per la valutazione annuale dei dirigenti). — 1. Il termine previsto dall'articolo 36, comma 1, del decreto legislativo 19 maggio 2000, n. 139, concernente l'aggiornamento delle posizioni del ruolo di anzianità dei vice prefetti e dei vice prefetti aggiunti, previsto dall'articolo 7, comma 5, dello stesso decreto, è prorogato di un anno.

2. All'articolo 62, comma 9, del decreto legislativo 5 ottobre 2000, n. 334, le parole: "dall'anno 2002, in relazione all'atti-

vità svolta nell'anno 2001" sono sostituite dalle seguenti: "dall'anno 2004, in relazione all'attività svolta nell'anno 2003".

ART. 13-*nonies*. — (Proroga di un termine concernente la delega al Governo per il completamento dell'attuazione della legge 1° marzo 2002, n. 39). — 1. Il termine di cui all'articolo 1, comma 1, della legge 1° marzo 2002, n. 39, limitatamente all'attuazione della direttiva 2001/42/CE di cui all'allegato B della medesima legge, è prorogato al 31 dicembre 2003.

ART. 13-*decies*. — (Proroga di un termine concernente i docenti stabili della Scuola superiore della pubblica amministrazione). — 1. All'articolo 8, comma 1, del decreto-legge 23 novembre 2001, n. 411, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 dicembre 2001, n. 463, le parole: "sono confermati fino al 31 dicembre 2002" sono sostituite dalle seguenti: "sono confermati fino al 31 dicembre 2003".

ART. 13-*undecies*. — (Proroga del termine per l'applicazione di un codice a barre relativo alla distribuzione dei medicinali veterinari). — 1. Il termine per l'applicazione di un codice a barre relativo alla distribuzione dei medicinali veterinari di cui all'articolo 8, comma 1, del regolamento di cui al decreto del Ministro della sanità 16 maggio 2001, n. 306, è prorogato al 1° settembre 2005 ».

(A.C. 3450 — Sezione 3)

EMENDAMENTI ED ARTICOLI AGGIUNTIVI RIFERITI AGLI ARTICOLI DEL DECRETO-LEGGE

ART. 4.

Dopo l'articolo 4 aggiungere il seguente:

ART. 4-*bis*. (Proroga della sperimentazione del reddito minimo di inserimento). — 1. All'articolo 80, comma 1, alinea, della

legge 23 dicembre 80, comma 1, alinea, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, le parole: « fino al 31 dicembre 2002 » sono sostituite dalle seguenti: « fino al 31 dicembre 2003 ».

*** 4. 05.** Turco, Oliverio, Lolli, Pistone.

Dopo l'articolo 4 aggiungere il seguente:

ART. 4-bis. (Proroga della sperimentazione del reddito minimo di inserimento). —

1. All'articolo 80, comma 1, alinea, della legge 23 dicembre 80, comma 1, alinea, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, le parole: « fino al 31 dicembre 2002 » sono sostituite dalle seguenti: « fino al 31 dicembre 2003 ».

*** 4. 06.** Bindi, Burtone, Fioroni, Meduri, Mosella, Molinari, Leoni, Bressa, Boato.

Dopo l'articolo 4 aggiungere il seguente:

ART. 4-bis. (Proroga della sperimentazione del reddito minimo di inserimento). —

1. All'articolo 80, comma 1, alinea, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, dopo le parole: « fino alla data del 31 dicembre 2002 » sono aggiunte le seguenti: « ovvero fino alla conclusione dei processi attuativi della sperimentazione e comunque non oltre il 31 dicembre 2005, fermi restando gli stanziamenti già previsti ».

4. 08. Boato, Bressa, Leoni, Pecoraro Scanio, Cento, Bulgarelli, Cima, Lion, Zanella.

Dopo l'articolo 4, aggiungere il seguente:

ART. 4-bis. — 1. All'articolo 80, comma 1, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 1, alinea, dopo le parole: « fino alla data del 31 dicembre 2002 » sono aggiunte le seguenti: « , ovvero fino alla conclusione dei processi attuativi della sperimentazione e comunque non oltre il 31 dicembre 2004. »

b) dopo il comma 1, è aggiunto il seguente:

« 1-bis. L'importo previsto viene aumentato a partire dal 1° gennaio 2003 a 520 euro al mese. A tal fine il Fondo per le politiche sociali è incrementato di 350 milioni di euro per ciascuno degli anni 2003 e 2004 ».

2. L'articolo 13 e il comma 1 dell'articolo 14 della legge 18 ottobre 2001, n. 383, sono abrogati.

4. 012. Alfonso Gianni, Valpiana.

Dopo l'articolo 4, aggiungere il seguente:

ART. 4-bis. — 1. All'articolo 80, comma 1, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 1, alinea, dopo le parole: « fino alla data del 31 dicembre 2002 » sono aggiunte le seguenti: « , ovvero fino alla conclusione dei processi attuativi della sperimentazione e comunque non oltre il 31 dicembre 2004. »;

b) dopo il comma 1, è aggiunto il seguente:

« 1-bis. L'importo previsto viene annualmente incrementato in una percentuale pari al tasso di inflazione reale. A tal fine il Fondo per le politiche sociali è incrementato di 250 milioni di euro per ciascuno degli anni 2003 e 2004 ».

2. L'articolo 13 e il comma 1 dell'articolo 14 della legge 18 ottobre 2001, n. 383, sono abrogati.

4. 014. Alfonso Gianni, Valpiana.

Dopo l'articolo 4, aggiungere il seguente:

ART. 4-bis. — 1. All'articolo 80, comma 1, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 1, alinea, dopo le parole: « fino alla data del 31 dicembre 2002 » sono aggiunte le seguenti: « , ovvero fino

alla conclusione dei processi attuativi della sperimentazione e comunque non oltre il 31 dicembre 2004.»;

b) dopo il comma 1, è aggiunto il seguente:

« 1-bis. Ai fini di cui al comma 1, il Fondo per le politiche sociali è incrementato di 220 milioni di euro per ciascuno degli anni 2003 e 2004 ».

2. L'articolo 13 e il comma 1 dell'articolo 14 della legge 18 ottobre 2001, n. 383, sono abrogati.

4. 07. Battaglia, Turco, Leoni, Labate, Marone, Zanotti, Bolognesi, Amici, Boato, Bressa, Lolli.

Dopo l'articolo 4 aggiungere il seguente:

ART. 4-bis. (Proroga della sperimentazione del reddito minimo di inserimento). — 1. All'articolo 80, comma 1, alinea, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, dopo le parole: « fino alla data del 31 dicembre 2002 » sono aggiunte le seguenti: « , ovvero fino alla conclusione dei processi attuativi della sperimentazione e comunque non oltre il 31 dicembre 2004 ».

4. 09. Bindi, Burtone, Fioroni, Meduri, Mosella, Molinari, Bressa, Leoni.

Dopo l'articolo 4 aggiungere il seguente:

ART. 4-bis. (Proroga della sperimentazione del reddito minimo di inserimento). — 1. All'articolo 80, comma 1, alinea, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, dopo le parole: « fino alla data del 31 dicembre 2002 » sono aggiunte le seguenti: « , ovvero fino alla conclusione dei processi attuativi della sperimentazione e comunque non oltre il 31 dicembre 2004, fermi restando gli stanziamenti già previsti ».

4. 010. Battaglia, Leoni, Turco, Labate, Amici, Zanotti, Bolognesi, Marone, Boato, Bressa, Lolli, Pistone.

(Approvato)

Dopo articolo 4, aggiungere il seguente:

ART. 4-bis. (Proroga dei termini in materia di incentivazione degli investimenti delle imprese marittime). — 1. Il termine per la presentazione delle domande volte ad ottenere le provvidenze di cui all'articolo 2 della legge 16 marzo 2001, n. 88, recante nuove disposizioni in materia di investimenti delle imprese marittime, è prorogato al 16 gennaio 2003.

2. L'utilizzo dell'autorizzazione di spesa recata dal comma 3 dell'articolo 2 della legge 16 marzo 2001, n. 88, è conseguentemente prorogato al 31 dicembre 2003.

4. 011. Duca, Mazzarello, Leoni, Albonetti, Susini, Marone, De Luca, Amici, Bressa, Boato, Raffaldini.

ART. 6-bis.

(Disposizioni relative all'Istituto nazionale per la ricerca scientifica e tecnologica sulla montagna).

Al comma 1 sostituire le parole da: fino all'insediamento, *a:* il nuovo ordinamento, *con le seguenti:* fino al termine del 30 giugno 2003.

6-bis. 1. (Nuova formulazione) Bressa, Leoni, Boato.

(Approvato)

ART. 7.

(Proroga dei termini di efficacia dei decreti di occupazione di urgenza).

Sopprimerlo.

7. 1. Parolo, Guido Dussin, Fontanini, Luciano Dussin.

ART. 7-bis.

(Proroga dei termini per l'emanazione dei decreti legislativi in materia edilizia e di realizzazione di infrastrutture ed insediamenti produttivi).

Sopprimerlo.

* **7-bis. 1.** Lion, Boato.

Sopprimerlo.

* **7-bis. 5.** Realacci, Iannuzzi.

Sopprimere il comma 1.

7-bis. 2. Lion, Boato.

Sopprimere il comma 2.

* **7-bis. 3.** Lion, Boato, Pecoraro Scania, Bulgarelli, Cento, Cima, Zanella.

Sopprimere il comma 2.

* **7-bis. 4.** Gambini, Leoni, Marone, Amici, Bressa.

ART. 9.

(Disposizioni per la rideterminazione delle risorse da trasferire alle regioni per la copertura dei costi di servizio ferroviario di interesse regionale e locale).

Al comma 1, sostituire le parole: 31 dicembre 2004 con le seguenti: 31 dicembre 2003.

9. 1. Raffaldini, Duca.

Al comma 1, sostituire le parole: 31 dicembre 2004 con le seguenti: 30 giugno 2004.

9. 2. Raffaldini, Duca.

Al comma 1, sostituire le parole: 31 dicembre 2004 con le seguenti: 31 marzo 2004.

9. 3. Raffaldini, Duca.

ART. 10.

(Proroga del termine di entrata in vigore del decreto legislativo 15 gennaio 2002, n. 9).

Sopprimerlo.

10. 1. Raffaldini, Duca.

Al comma 1, sostituire le parole: 30 giugno 2003 con le seguenti: 28 febbraio 2003.

10. 2. Raffaldini, Duca.

Al comma 1, sostituire le parole: 30 giugno 2003 con le seguenti: 31 marzo 2003.

10. 3. Raffaldini, Duca.

ART. 11.

(Disposizioni in materia di definizione transattiva delle controversie per opere pubbliche di competenza dell'ex AGENSUD).

Sopprimerlo.

11. 1. Parolo, Guido Dussin, Fontanini, Luciano Dussin.

ART. 12.

(Disposizioni in materia di reclutamento di uditori giudiziari).

Sopprimerlo.

12. 1. Boato, Bressa, Leoni.

ART. 13-bis.

(Proroga di termini relativi ad opere fognarie a Venezia).

Sopprimerlo.

13-bis. 1. Zanella, Boato, Lion, Pecoraro Scanio, Bulgarelli, Cento, Cima.

Sopprimere il comma 1.

13-bis. 2. Zanella, Boato, Lion, Pecoraro Scanio, Bulgarelli, Cento, Cima.

Sopprimere il comma 2.

13-bis. 3. Zanella, Boato, Lion, Pecoraro Scanio, Bulgarelli, Cento, Cima.

ART. 13-quater.

(Proroga di un termine relativo all'attività di vendita e trasporto del gas naturale).

Al comma 1, sostituire le parole: All'articolo 18, comma 2 con le seguenti: All'articolo 21, comma 4.

13-quater. 1. *(nuova formulazione)* Quarantani, Gambini.

ART. 13-undecies.

Dopo l'articolo 13-undecies, aggiungere il seguente:

ART. 13-duodecies. *(Proroga di termini concernenti il completamento della ricostruzione nel Belice).* — 1. Il termine previsto dall'articolo 43, comma 3, della legge 1° agosto 2002, n. 166, è prorogato al 31 dicembre 2003.

13-undecies. 01. Lucchese, D'Alia, Cusumano, Marinello.

Dopo l'articolo 13-undecies, aggiungere il seguente:

ART. 13-duodecies. *(Differimento della disciplina del prezzo dei libri).* — 1. Al comma 1 dell'articolo 1 del decreto-legge 5 aprile 2001, n. 99, convertito dalla legge 9 maggio 2001, n. 198, come modificato dalla lettera a) del comma 1, dell'articolo 1, del decreto-legge 2 settembre 2002, n. 192, convertito dalla legge 23 ottobre 2002, n. 234, le parole « fino al 31 dicembre 2002 » sono sostituite dalle seguenti: « fino al 30 settembre 2003 ».

13-undecies. 06. Governo.

(Approvato)

(A.C. 3450 – Sezione 4)

ORDINI DEL GIORNO

La Camera,

premesso che:

l'articolo 9-bis del decreto-legge 25 ottobre 2002, n. 236, prevede la proroga di un anno dei termini relativi alla vita tecnica degli impianti sciistici e di risalita ricompresi nell'elenco delle opere connesse ai Giochi olimpici invernali di Torino 2006, per i quali la legge 9 ottobre 2000, n. 285, ha dichiarato la pubblica utilità ed urgenza;

nell'anno 2005 si terranno in Valtellina i Mondiali di sci, per i quali la legge 1° agosto 2002, n. 166, recante disposizioni in materia di infrastrutture e trasporti, ha opportunamente stanziato, all'articolo 20, ulteriori limiti di impegno per 10 milioni di euro a decorrere dall'anno 2003, ma le relative opere scontano i ritardi dell'applicazione delle ordinarie procedure di appalto e realizzazione, ponendosi così a rischio il loro completamento entro la data prevista per l'evento,

impegna il Governo

ad adottare ogni iniziativa utile volta ad estendere ai Mondiali di sci in Valtellina del 2005, in quanto compatibili, le disposizioni dell'articolo 9-*bis* del decreto-legge in corso di conversione, nonché le disposizioni dell'articolo 1 della legge 9 ottobre 2000, n. 285, relative alla dichiarazione di pubblica utilità ed urgenza per le strutture e gli impianti sportivi e di servizio, nonché per le strutture varie e di trasporto funzionali allo svolgimento dell'evento;

a prevedere la non applicazione all'evento valtellinese del disposto di cui al comma 4 del citato articolo 1 della legge n. 285 del 200, relativo alla valutazione ambientale strategica, essendo già predisposta autonoma valutazione di impatto ambientale regionale per i singoli interventi;

ad adottare inoltre opportune iniziative volte a prevedere che le opere ed i lavori dichiarati urgenti costituiscano, anche per i Mondiali di sci in Valtellina, automatica integrazione ai piani regolatori dei comuni interessati.

9/3450/1. Arnoldi.

La Camera,

premesso che:

con l'articolo 80, comma 1, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, (legge finanziaria per l'anno 2001), sono state stanziati, ai fini dell'attuazione dell'istituto del reddito minimo da parte dei comuni risorse pari a 350 miliardi di vecchie lire per l'anno 2001 e 430 miliardi di vecchie lire per l'anno 2002,

impegna il Governo

a consentire, fermi restando gli stanziamenti già previsti, che i comuni che hanno già ricevuto i finanziamenti indicati in premessa, possano utilizzare i finanzia-

menti medesimi fino alla conclusione dei processi attuativi della sperimentazione del reddito minimo.

9/3450/2. Saponara.

La Camera,

premesso che:

il Consiglio dei ministri ha all'esame un disegno di legge di riordino del comparto della montagna ed in tale contesto è prevista la ristrutturazione dell'Istituto nazionale per la ricerca scientifica e tecnologica della montagna, finalizzata alla sua trasformazione in Istituto nazionale della montagna,

impegna il Governo

ad adoperarsi affinché la proroga nell'attuale composizione del Collegio dei revisori dell'Istituto non perduri oltre il 30 giugno 2003.

9/3450/3. Zanettin.

La Camera,

premesso che:

con la legge n. 1048 del 1961, poi modificata, anche, dalla legge n. 411 del 1991, è stato costituito l'Ente irriguo umbro-toscano con compiti di realizzazione e gestione di opere di accumulo e trasporto di acqua destinata prevalentemente all'uso agricolo;

con l'articolo 5 del decreto-legge n. 381 del 2001, nel testo modificato dalla legge di conversione, n. 441 del 2001, è stata prorogata di un anno l'operatività dell'ente predetto;

il termine di cui al capoverso precedente è giunto a scadenza il 7 novembre 2002;

l'articolo 2 della legge n. 137 del 2002 ha differito di dodici mesi il termine di cui all'articolo 28 della legge n. 448 del 2001, ai sensi del quale il Governo dovrà

adottare i provvedimenti necessari a trasformare o sopprimere gli enti pubblici;

l'articolo 6 del decreto-legge in esame proroga al 31 dicembre 2003 il termine per la trasformazione degli enti di cui all'articolo 2, comma 2, del decreto legislativo n. 419 del 1999;

il disegno di legge finanziaria per il 2003 prevede comunque che il Governo, entro il 30 giugno 2003, adotterà provvedimenti per trasformare gli enti pubblici;

è necessario assicurare la continuità dell'esercizio delle competenze attribuite all'Ente irriguo umbro-toscano nella pienezza dei propri poteri fino al suo successivo riordino;

è necessario armonizzare il termine di operatività del predetto ente con le disposizioni normative concernenti gli enti pubblici precedentemente richiamate nei capoversi quarto, quinto e sesto,

impegna il Governo

a prorogare il termine di operatività dell'Ente irriguo umbro-toscano con sede in Arezzo fino al 31 dicembre 2003.

9/3450/4. Verdini.

La Camera,

premesso che:

per quanto riguarda le acque di scarico della rete di distribuzione dei carburanti si evidenziano oggettivi problemi di natura tecnica ed amministrativa dovuti ad una realtà operativa caratterizzata da alcune migliaia di impianti distribuiti su tutto il territorio nazionale, disomogenei per dimensioni e attività;

non è stato finora possibile selezionare le scelte tecniche più idonee in quanto il quadro normativo di riferimento è ancora in fase di completamento;

è in fase di attuazione il protocollo d'intesa per la riqualificazione ambientale della rete di distribuzione dei carburanti,

che promuove la definizione di accordi di programma in grado di ottimizzare la gestione di tre problematiche fortemente collegate (bonifica dei siti, norme sui serbatoi interrati e realizzazione rete carburanti), coordinandole fra loro garantendo le esigenze di tutela ambientale;

si ritiene necessaria una proroga della scadenza, con la possibilità di definire in tale periodo un accordo di programma che consenta di inserire gli interventi necessari per l'adeguamento degli scarichi idrici nell'ambito di quelli già previsti per la riqualificazione ambientale della rete di distribuzione dei carburanti,

impegna il Governo

a riconsiderare e ridefinire la problematica dei termini di cui all'articolo 62, comma 11, del decreto legislativo 11 maggio 1999, n. 152, relativamente agli scarichi di cui in premessa.

9/3450/5. Di Luca.

La Camera,

premesso che:

l'articolo 43, recante ulteriori disposizioni per garantire gli interventi nelle zone del Belice colpite dal sisma del 1968, della legge 1° agosto 2002, n. 166, prevede che gli atti, contratti, documenti e formalità occorrenti per la ricostruzione o la riparazione degli immobili distrutti o danneggiati nei comuni della valle del Belice, colpiti dagli eventi sismici del gennaio 1968, sono esenti dalle imposte di bollo, registro, ipotecarie e catastali nonché dalle tasse di concessione governativa;

tali esenzioni decorrono dal 1° gennaio 1968 fino al 31 dicembre 2002 e non si fa luogo a restituzione di eventuali imposte già pagate;

le popolazioni interessate, anche a causa dell'avversa congiuntura economica, non sono state in grado di poter usufruire delle agevolazioni previste entro l'imminente scadenza del prossimo 31 dicembre,

impegna il Governo

a valutare la possibilità di un intervento legislativo che consenta nei prossimi mesi dell'anno 2003 una nuova apertura dei termini previsti dalla citata legge n. 166 del 2002, in maniera tale da venire incontro alle richieste delle popolazioni delle zone terremotate del Belice che attendono, a distanza di oltre trenta anni dall'evento sismico, una definitiva soluzione della loro drammatica situazione.

9/3450/6. Lucchese, Marinello.

La Camera,

premessi che:

il comma 69 dell'articolo 52 della legge 28 dicembre 2001, n. 448, ha previsto l'avvio dell'onnicomprendività del trattamento economico dei dirigenti dello Stato dal 30 giugno 2002, nella considerazione che a tale data si sarebbero concluse le procedure concernenti le norme pattizie di secondo livello della contrattazione collettiva integrativa;

a tutt'oggi le amministrazioni non hanno concluso l'*iter* per la sottoscrizione degli accordi, al fine di ricondurre la tematica correlata alla retribuzione degli incarichi aggiuntivi dei dirigenti statali alla naturale sede della contrattazione integrativa, e pertanto sarebbe opportuno prorogare il termine del 30 giugno 2002 al 31 dicembre 2003;

tale proroga, inoltre, consentirebbe di evitare le maggiori spese conseguenti al contenzioso instauratosi presso i giudici del lavoro in ordine al problema dell'onnicomprendività del trattamento economico di tale personale;

il rinvio al 31 dicembre 2003 non inficerebbe il principio generale sancito dal terzo periodo del comma 1 dell'articolo 16 della legge 28 dicembre 2001, n. 448, (finanziaria 2002), in base al quale l'istituto del trattamento economico onnicomprensivo decorre dalla data di sottoscrizione della contrattazione integrativa,

eliminando l'evidente contraddizione di fissare un limite temporale perentorio svincolato dalla volontà negoziale delle parti,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di prorogare al 31 dicembre 2003 il termine previsto dal comma 69 dell'articolo 52 della legge 28 dicembre 2001, n. 448.

9/3450/7. Patria, Antonio Leone, Saro, Savo, Lenna.

La Camera,

premessi che:

l'articolo 25 del decreto legislativo 17 maggio 1999, n. 153, recante disciplina civilistica e fiscale degli enti conferenti di cui all'articolo 11, comma 1, del decreto legislativo 20 novembre 1990, n. 356, e disciplina fiscale delle operazioni di ristrutturazione bancaria, a norma dell'articolo 1 della legge 23 dicembre 1998, n. 461, prevede che le partecipazioni di controllo nelle società bancarie conferitarie, in essere alla data di entrata in vigore del citato decreto, possono continuare ad essere detenute, in via transitoria, per il periodo di quattro anni dalla data di entrata in vigore del decreto stesso, ai fini della loro dismissione;

l'attuale situazione dei mercati finanziari determinerebbe una forte perdita delle partecipazioni detenute da tali enti, a prescindere dell'entità del patrimonio detenuto,

impegna il Governo

a prevedere, in tempi rapidi, una modifica dei termini previsti dal citato decreto legislativo n. 153 del 1999, ritenendo la scadenza quadriennale non opportuna ai fini della cessione delle partecipazioni detenute dagli enti interessati che potrebbero evitare il danno economico conseguente alla sfavorevole situazione dei mercati finanziari grazie ad uno slittamento di ulteriori tre anni del termine ultimo per l'adempimento degli obblighi previsti dal decreto legislativo.

9/3450/8. Volontè.

La Camera,

premessò che:

gli articoli 1 e 2 della legge 2 agosto 1999, n. 264, limitano gli accessi ad alcuni corsi di diploma universitario e di laurea afferenti alle facoltà di medicina, veterinaria e architettura;

negli ultimi anni accademici il numero dei posti messi a disposizione per ogni ateneo, in particolare nelle maggiori aree metropolitane, è risultato del tutto inadeguato ed i sistemi selettivi hanno determinato situazioni di illegittimità e disparità di trattamento;

riguardo ai sistemi selettivi utilizzati fino ad ora, è nota la vicenda di Palermo, che ha indotto il Ministero a sospendere e, quindi, a differire lo svolgimento della prova, ovvero quella di Torino, dove l'errata correzione dei compiti ha prodotto la pubblicazione di due distinte graduatorie con la conseguente ammissione del doppio degli studenti preventivamente determinati, o ancora la vicenda relativa ai *quiz* di ammissione al corso di laurea in medicina e chirurgia presso l'Università di Roma « La Sapienza » dove, per lo stesso concorso, sono state formate quattro distinte graduatorie, determinando l'ammissione di studenti che avevano ottenuto punteggi bassissimi e l'esclusione di altri, che avevano invece totalizzato punteggi più alti;

tale situazione sta gettando nello sconforto decine di migliaia di studenti che vedono allontanarsi le possibilità di realizzazione professionale e culturale, nonché espandendo un già cospicuo contenzioso amministrativo,

impegna il Governo

a valutare la possibilità di una riapertura dei termini previsti per l'iscrizione ai corsi dell'anno accademico 2001-2002 per quegli

studenti nei confronti dei quali i competenti organi di giurisdizione amministrativa abbiano emesso ordinanza di sospensione dell'efficacia di atti preclusivi dell'iscrizione ai medesimi corsi di diploma universitario o di laurea, di cui agli articoli 1 e 2 della legge 2 agosto 1999, n. 264.

9/3450/9. Ranieli, Volontè, Brusco.

La Camera,

preso atto della proroga del termine entro cui bandire i concorsi per uditore giudiziario e della necessità di prestare la massima attenzione ai problemi della copertura degli organici della magistratura, ai fini della migliore efficienza del servizio giustizia,

impegna il Governo

a bandire il concorso nel modo più sollecito e comunque non oltre il 30 giugno 2003.

9/3450/10. Mantini.

La Camera,

premessò che l'articolo 7 e l'articolo 11 del decreto-legge 25 ottobre 2002 n. 236 prevedono ulteriori proroghe per la definizione delle procedure di occupazione d'urgenza per l'esecuzione delle opere di cui alla legge n. 219 del 1981 e nuovi termini per la presentazione delle istanze di definizione amministrativa per i contenziosi *ex Agensud*

impegna il Governo

ad adottare ogni iniziativa affinché non possano instaurarsi nuovi contenziosi a seguito della nuova proroga termini.

9/3450/11. Parolo, Polledri, Bricolo, Vascón.